



31041/19

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

composta dai signori magistrati:

**dott. Raffaele FRASCA**

**Presidente**

**dott. Antonietta SCRIMA**

**Consigliere**

**dott. Pasquale GIANNITI**

**Consigliere**

**dott. Augusto TATANGELO**

**Consigliere relatore**

**dott. Cosimo D'ARRIGO**

**Consigliere**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al numero 2907 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto

da

**Marino (C.F.: I**  
rappresentato e difeso dall'avvocato  
)

) (C.F.:

**-ricorrente-**

nei confronti di

**EQUITALIA SUD S.p.A. (P.I.: 11210661002), in persona del legale rappresentante pro tempore**

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (P.I.: 80018710758), in persona del legale rappresentante pro tempore**

**-intimati-**

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce n. 648/2017, pubblicata in data 19 giugno 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 27 giugno 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

**Rilevato che:**

Nel corso del procedimento esecutivo promosso dall'agente della riscossione Equitalia Sud S.p.A. mediante pignoramento di un credito vantato da Marino nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (a titolo di equa riparazio-

Oggetto:

**OPPOSIZIONE  
ALL'ESECUZIONE/AGLI  
ATTI ESECUTIVI**

Ad. 27/06/2019 C.C.

R.G. n. 2907/2018

Rep. \_\_\_\_\_

con. 31041  
FV:

7032  
JR

ne per ingiusta detenzione), il debitore ha proposto opposizione, deducendo l'impignorabilità del credito nonché la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento e del pignoramento.

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Lecce.

La Corte di Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 *bis* c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e/o comunque manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c..

### **Considerato che:**

**1.** Non può prendersi in considerazione la memoria inviata dal ricorrente a mezzo posta (cfr. in proposito Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016, Rv. 639477 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011, Rv. 616374 - 01: «l'art. 134, comma 5, disp. att., c.p.c., a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, perché il deposito di quest'ultima è esclusivamente diretto ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell'atto con il congruo anticipo - rispetto alla udienza di discussione - ritenuto necessario dal legislatore, e

che l'applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l'annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti») e, di conseguenza, le argomentazioni in essa contenute, peraltro non idonee a superare i motivi di inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso che si esporranno.

**2.** Il ricorso è inammissibile, sotto diversi profili.

**2.1** In primo luogo, non si rinviene in atti l'attestazione di conformità all'originale digitale della copia cartacea della relazione di notificazione – effettuata a mezzo P.E.C. – del ricorso, con sottoscrizione autografa del difensore.

Junque la prova della regolare notificazione del ricorso ad entrambi gli intimati, che sono del resto rimasti tali.

Sebbene il ricorso, in quello che deve ritenersi il suo originale cartaceo (in quanto munito di sottoscrizione autografa del difensore), risulti tempestivamente depositato, il che esclude la sua improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c., la mancata attestazione, a sua volta munita di sottoscrizione autografa del difensore, della conformità della copia cartacea della relazione di notificazione, avvenuta a mezzo P.E.C., all'originale telematico, si risolve nell'assoluta mancanza di prova della notificazione del ricorso stesso e nella sua conseguente inammissibilità (per l'impossibilità di ritenere "non contestata" la produzione della copia cartacea di atto originale telematico priva di attestazione di conformità con sottoscrizione autografa del difensore, arg. ex Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01; per l'inammissibilità del ricorso, in caso di mancata documentazione della regolare effettuazione della sua notificazione entro l'udienza di discussione o l'adunanza camerale, in caso di mancata costituzione degli intimati, arg., ex multis, ex: Cass., Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008, Rv. 600790 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015, Rv. 636610 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26108 del 30/12/2015, Rv. 638052 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinan-









